

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sullo schema di decreto recante integrazioni al Decreto Ministeriale 12 luglio 2019 n. 7442, in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni.

Repertorio atti n. 19 /CSR del 28 gennaio 2021

## LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

nella seduta del 28 gennaio 2021:

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, gli articoli 29, 152, 153,154, 155, 156, 159, specifici del settore olivistico;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione, del 6 giugno 2014, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del citato regolamento (UE) n. 1308/2013;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2016/232 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che integra lo stesso regolamento 1308/2013, citato, per quanto riguarda determinati aspetti della cooperazione tra produttori;

VISTO il contesto normativo europeo di riferimento, che comprende tra gli altri il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); il regolamento (UE) 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; il regolamento infine (UE) n. 1307/2013 sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

VISTO il combinato disposto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e all'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che indicando nel recepimento amministrativo lo strumento attuativo delle direttive di esecuzione, costituisce il presupposto legislativo dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;





CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018 n. 617, recante le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute;

VISTA la modifica, apportata all'art. 4, comma 1, del suddetto atto normativo, dal successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 luglio 2019, n. 7442, in materia di deroghe ai requisiti di riconoscimento, laddove presenti condizioni di produzione sfavorevoli, determinate da avversità naturali ovvero da fitopatie batteriche riconosciute;

VISTO lo schema di decreto in epigrafe, inviato con nota n. 12224 del 12 gennaio 2021, acquisita agli atti con prot. n. DAR 626 di pari data, con cui il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha integrato le fattispecie di deroga, per l'annualità 2020, in considerazione degli effetti negativi della pandemia da Covid-19 sulle quantità di olio prodotto;

VISTA la successiva diramazione con nota DAR n. 735 del 14 gennaio 2021;

VISTA la nota n. AOO\_001/prot /22/01/2021/0086 con la quale la regione Puglia, in qualità di coordinatore regionale, ha comunicato gli esiti della seduta della Commissione politiche agricole del 20 gennaio 2021 nel corso della quale è stata raggiunta, sul provvedimento, un'intesa condizionata all'accoglimento di un emendamento *ivi* riportato (punto 5), diretto a estendere il requisito di riconoscimento "alla produzione commercializzata e alla percentuale del volume conferito e/o commercializzato dai soci";

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna sessione, nel corso della quale il Presidente della regione Molise, in rappresentanza della Conferenza delle Regioni, ha confermato l'avviso favorevole all'intesa, condizionato all'accoglimento dell'emendamento elaborato in sede di Commissione politiche agricole e contenuto nel documento inviato per via telematica;

ACQUISITO l'assenso del Governo,

## SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sullo schema di decreto recante integrazioni al Decreto Ministeriale 12 luglio 2019 n. 7442, in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle





CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

olive da tavola e loro associazioni, condizionata all'emendamento contenuto nel documento inviato per via telematica, che si allega come parte integrante e sostanziale al presente atto (All.1).

IL SEGRETARIO Cons. Elisa Grande

L PRESIDENTE

Ose & V

W M

28 GENNAID 2021 All.1



POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE INTEGRAZIONI AL DECRETO MINISTERIALE 12 LUGLIO 2019, N. 7442, IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO E CONTROLLO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI DEL SETTORE DELL'OLIO DI OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA E LORO ASSOCIAZIONI

Intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 9) Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa condizionata all'accoglimento del seguente emendamento:

- All'art. 1, la parte in corsivo è sostituita con quanto di seguito:
- l) Per l'anno di riferimento 2020, i requisiti di riconoscimento relativi al valore minimo della produzione commercializzata e alla percentuale del volume conferito e/o commercializzato dai soci, previsti dall'art. 4, comma 1, lettera b), comma 2 e comma 5 sono derogati in seguito all'emergenza Covid.